



Scuola di Diritto Avanzato

Direttore scientifico: **Luigi VIOLA**

www.scuoladirittoavanzato.com



4.07.2017

TRACCIA DELL'ATTO GIUDIZIARIO RELATIVO AL DIRITTO CIVILE DEL 15.12.2016

Con accordo di separazione coniugale omologato nel marzo 2016, Caio, sul presupposto che il reddito familiare prima della separazione ammontasse ad euro 5.000,00 mensili e che quello suo personale ad euro 3.200,00 mensili, si è impegnato a corrispondere a Sempronia un assegno mensile di euro 1.600,00 per il mantenimento del figlio della coppia Caietto, nonché a trasferire a quest'ultimo, senza ricevere alcun corrispettivo, la piena ed intera proprietà dell'unico immobile di cui è proprietario. L'accordo tra i coniugi prevede, inoltre, che Caietto continui a vivere insieme alla madre presso altro appartamento di proprietà di quest'ultima che fino alla data della separazione aveva costituito l'abitazione coniugale.

Tizio, che vanta nei confronti di Caio un ingente credito in forza di rapporti commerciali intercorsi con il predetto nell'anno 2015, venuto a conoscenza di tale trasferimento di proprietà avvenuto nel settembre del 2016 e, ritenendo che lo stesso possa pregiudicarlo, si reca dal proprio legale di fiducia per conoscere se sono concretamente esperibili delle azioni a tutela del proprio credito. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l'atto giudiziario ritenuto più utile alla difesa degli interessi del proprio assistito.

Si riporta lo svolgimento della corsista V.S. che ha riportato il voto 30 (corte di Appello di Genova), ringraziandola per aver voluto condividere con noi il bel risultato.

[Si veda anche Esame Avvocato 2016: tracce e soluzioni](#)



ATO GIUDIZIARIO IN MATERIA DI DIRITTO PRIVATO

TRIBUNALE DI _____

ATTO DI CITAZIONE

Nell'interesse di Giza (CF _____), nata a _____, il _____, residente in _____, via _____, effettivamente domiciliato in _____, via _____, presso lo studio dell'Avv. _____ (CF _____ FAX _____ PEC _____), che lo rappresenta e difende in forza di procura stessa in calce al presente atto

PREMESSE

IN FATTO

- 1- Nell'anno 2015 Giza e Leo intrattenevano rapporti commerciali; nonostante i ripetuti solleciti, rimasti invariati, (prod. 1), ad oggi Leo risulta debitore nei confronti dell'azienda esponente per la somma complessiva di € _____, come da fatture prodotte sub 2;
- 2- nel mese di settembre 2016, in adempimento agli accordi di separazione coniugale omologate nel marzo 2016, Leo trasferiva la piena e intera proprietà dell'immobile del quale risultava essere proprietario, sito in via _____, al figlio Loietto, senza nuove alcun corrispettivo;
- 3- gli accordi di separazione citati prevedevano, inoltre, la corresponsione da parte di Leo di un assegno mensile di € 1.600,00 per il mantenimento del figlio Loietto, maggiormente, il quale avrebbe continuato a vivere inscindibile madre presso un appartamento di proprietà dello stesso, adibito a casa coniugale fino al momento della separazione;
- 4- rilevata la drastica riduzione del patrimonio del debitore, che cedeva l'immobile e si obbligava a versare metà del suo stipendio (€ 3.200,00 ^{mensile}), ammontante ad € 3.200,00, al figlio, nonostante le ampie possibilità economiche della madre Simpronis (avente reddito di € 1.900,00 mensile), l'interesse dell'azienda esponente attivo Loietto Il P. mo Tribunale al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti dell'atto di trasferimento dell'immobile

IN DIRITTO

L'azione revocatoria, disciplinata ex artt. 2381 e seguenti c.c., ha una finalità cautelativa e conservativa del diritto di credito; essa, infatti, si sostanzia nel poter, attribuito al creditore, di far dichiarare inefficaci nei suoi confronti dete-

minimati atti di disposizione patrimoniale del debitore che rechino pregiudizio alle sue ragioni.

L'assoglierimento dell'azione revocatoria, infatti, pur non producendo l'inefficacia dell'atto di disposizione patrimoniale, comporta l'inefficacia dello stesso soltanto nei confronti del creditore richiedente, che vede così ripristinata la garanzia generica assicurata dal patrimonio del debitore.

Poiché, nel caso in esame, la S.p.A. dopo aver contratto un ingente debito con il Fisco, trasferiva il proprio immobile a livello senza ricevere alcun corrispettivo, condizione sufficiente per richiedere la revocatoria sancita, ex art. 2901, comma 1, n° 1 1° prima parte, c.c., la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni del creditore.

Alle luce di quanto appena esposto, nel caso de quo, presupposti sufficienti ad ottenere la dichiarazione di inefficacia dell'atto di disposizione saranno l'esistenza di un diritto di credito ^{l'elemento oggettivo} nel c.d. "eventus damni" e l'elemento soggettivo della c.d. "scientia damni" imputabile al debitore.

Per quanto concerne il primo elemento, l'art. 2901 c.c. assoglia una nozione ampia di credito, comprensiva dello stesso e della aspettativa.

Per unanime giurisprudenza, infatti, detta azione può addirittura esprimersi per tutelare crediti condizionali, non scaduti, eventuali, non determinati, né facilmente determinabili.

Al fine dell'esperimento della revocatoria, quindi, non occorre che il credito sia certo, liquido ed esigibile, o accertato in sede giudiziale, essendo al contrario sufficiente che la semplice aspettativa non si riveli prima fase pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (in questo senso Cassazione Civile 08/2002, 04/0311, 03/11471).

Anche il c.d. "eventus damni" non deve essere inteso in modo rigoroso, ed infatti, al fine della sussistenza di questo ^{secondo} presupposto, non è necessario che il debitore si trovi in stato di insolvenza, o che la soddisfazione della pretesa creditoria sia stata reso impossibile o definitivamente compromessa, essendo, al contrario sufficiente che l'atto di disposizione abbia reso più incerto o anche soltanto più difficile la realizzazione del credito, sulla base di una

valutazione ~~ex ante~~ operata ex ante, con riferimento alla data dell'atto di disposizione.

L'*"eventus damni"*, quindi, può sussistere non solo laddove il patrimonio del debitore abbia subito una variazione quantitativa, o seguita ad esempio dalla commissione di un bene, ma anche in caso di variazione qualitativa, che rende in sostanza più difficile la soddisfazione del credito.

L'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione, ad esempio, della consistenza di ampie ed idonee residualità patrimoniali, spetta, invece, sul versante che voglia esigere l'adempimento dell'*"eventus damni"* (in questo senso Cass. 2000 Civ. 15/1992; 04/15257).

Per esprimere previsioni dell'art. 2901 c.c., il requisito soggettivo richiesto in capo al debitore, in caso di atto di disposizione a titolo gratuito portante al sorgere del credito, è la mera *"scientia damni"*, ossia la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, la cui prova può essere fornita anche mediante il ricorso a presunzioni.

Nel caso de quo sussistono senza dubbio tutti i presupposti richiesti quali condizioni della presente azione e sopra enunciati.

Più, infatti, risulta credito nei confronti di Loro in virtù dei rapporti commerciali instaurati nel corso dell'^{anno} 2015 e provati dalle fatture prodotte sub 2.

Nonostante tale credito non sia stato accertato giudizialmente, per le ragioni già ampiamente esperte, appare certamente idoneo a rientrare nell'ampio novero di crediti deducibile dall'art. 2901 c.c., nonché dalla prassi della costante ed unanime giurisprudenza.

Anche il titolo *"eventus damni"* sembra essere palese nel caso di specie Loro e seguito degli accordi presi in sede di separazione consensuale, infatti, Loro si impegnava a trasferire il proprio unico immobile al figlio bieta, senza ricevere alcun corrispettivo, nonostante l'obbligo oneroso previsto per il suo mantenimento.

A seguito dell'atto di trasferimento, quindi, la garanzia patrimoniale, offerta all'adempimento, dal patrimonio di Loro, veniva a subire una modifica quantitativa, ma anche qualitativa, giacché veniva dismessa non solo il bene

di maggior valore, ma anche l'unico che avrebbe permesso un' immediata soddisfazione delle esigenze del creditore - un pagamento dello stipendio del debitore - consentendo il protrarsi dell'esecuzione nel tempo visto l'atenuamento di mezzi patrimoniali -

Infine, gli elementi stessi di cui offre prova in fatto appaiono ius cogens e provare in capo a Leo la consapevolezza di averlo pregiudicato agli interessi del creditore.

L'adverso esponente, infatti, provvede a addebitare più volte il debitore (prod.) nel corso del 2015 e, ciò nonostante, lo stesso, oltre a non provvedere al saldo delle fatture emesse da Gino, nel quadri pochi mesi, si libera dell'unico bene in suo possesso.

Tale condotta, in verità, sembra palese più di una consapevolezza. Accordando un assegno di mantenimento pari alla metà del proprio reddito - nonostante l'alto stipendio mensile percepito dalla ex moglie, proprietaria di un appartamento - e trasferendo rapidamente la proprietà del suo unico immobile al figlio Leo, Leo sembra perseguire l'intento di sottrarre garanzie al proprio creditore.

Non si comprende, altrimenti, un tale spirito di liberalità da parte di un soggetto gravato da ingenti debiti.

Al fine di evitare pretestuose contestazioni da parte del convenuto, si ritiene utile operare un'ulteriore precisazione.

Il trasferimento dell'immobile effettuato da Leo in favore di Leo, in adempimento di patto esente in sede di separazione consensuale omologata, è suscettibile di azione revocatoria ordinaria poiché esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge adempiente, e dunque donato, e quindi fonte di un ~~poter~~ obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'articolo 2901, comma 3, c.c., solo qualora tale impegno sia stato assunto in contempo dell'esposizione debitoria nei confronti del terzo creditore (in questo senso Comarone 15/11/14).

Punto primo Gino, ut supra rappresentato e difeso
CITA



L'obbligato consegna di mantenimento versato da Bizio, nonché
la disponibilità di un'ulteriore casa - di proprietà dello ex moglie - adibita a
sua famiglia, pertanto senza altro ad escludere l'applicabilità dell'art. 230,
comma 3, c.c. al caso di cui

Esente premessa Bizio, ut supra rappresentata e difesa

OTA

Paio (CF-), nato a -, il -, residente in -, via - e Celetto (CF-), nato a -,
il -, residente in -, via -, quali litisconsorti necessari a comparire avanti
l'I.R. no Tribunale di -, sito in -, via -, all'udienza del -, ore e locali di
sita, gravato designando ex art. 168 bis c.p.c., con invito a costituirsi, ai sensi e
nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c., nel termine di almeno venti giorni
prima della suddetta udienza, con espresso avvertimento che la costituzione
oltre il suddetto termine implica la decadenza di cui agli artt. 173 e 167 c.p.c., e
che in caso di ~~non~~^{non} comparimento costituzione si procederà in loro dichiarando
contumacia, per cui sentin accogliere le seguenti

Conclusioni

Voglia l'I.R. no Tribunale adito, con rinvio revocato, accertata la ^{non} sussistenza
dei requisiti di cui all'art. 230, comma 1, n. 1, c.c., dichiarare inefficaci
nei confronti di Bizio l'atto di trasferimento concluso da Bizio in
favore di Celetto ed avere ad oggetto l'immobile sito in -, via - ✓
Con vittoria di spese ed onorari, oltre no, cpa e spese generali

Si proceda a

1. solleciti di pagamento del -

2. fattura n.° - del -

3. informativo mediatico

Con rinvio di ulteriori deduzioni, produzioni, istanze, etc. e chiedere i
mezzi istruttori che si renderanno necessari in relazione al comportamento
processuale delle controparti.

Si dichiara che il valore della presente controversia ammonta ad € - e
Scritta un C.U. pari ad €

AU -

PROCURA AUE LIT

RP sottoscritta Bizio (CF-), nato a - , il - , residente in - , via - ,
informata ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. 28/2010 della possibilità
di vedere al procedimento di mediazione in materia di ^{controversie informatiche} dei benefici fiscali di
cui agli art. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché della possibilità di
accedere alla convenzione di negoziazione assistita, utilizzando degli instru-
vi fiscali, delega l'Avv. (CF-FAX-PEC), del foro di - , a rappresentarlo e
difenderlo nel presente procedimento ed in ogni ^{sua} successiva fase e grado,
compresa quella esecutiva, conformando allo stesso ogni più ampia delega e
potestà conferite dalla legge, tra cui a titolo esemplificativo, non esaustivo,
eccitativo, transigente, quietante, incasso somme, chiusura in cause
terzi, appoggio domande riconvenzionali, nominare sostituto in udienza,
delegando domicilio presso il suo studio in - , via -
Dichiaro di essere stato informato ^{sulle} ^{risorse} ^{risorse} "completate" dell'incarico, sulle
attività da intraprendere sulla predetta durata del processo nonché sui
costi prevedibili dal momento del conferimento alla conclusione del
mandato difensivo.

Sono state fornite le indicazioni relative alla polizza assicurativa proffo-
sonale.

Dichiaro di aver ricevuto le informazioni di cui agli art. 7 e 13 di leg. 196/01
e posto il consenso al trattamento dei dati personali ai fini dell'espletta-
to dell'incarico.

È vero e autentico

Avv. _____

VOTAZIONE 30 (Ink)
Il Segretario Il Presidente